

TRIBUNALE DI ASTI

Il Giudice Designato,

vista l'istanza dei ricorrenti Cristian Sustac e Gabriela Popa, elettivamente domiciliati in Torino, via Ettore Perrone n. 10, presso lo studio dell'avv. Pietro De Filippo, che li rappresenta e difende in forza di procura in atti;

letta la relazione particolareggiata dello O.C.C.;

verificato - allo stato e sulla base dei documenti disponibili - che:

- i ricorrenti sono da considerarsi consumatori ai sensi dell'art. 2 del d. lgs. 12.1.2019, n. 14;
- non risultano essere stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda né aver già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non risultano aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- hanno fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale;
- la domanda è corredata dei documenti e delle informazioni previsti dall'art. 67, comma 2, lett. a), b), c) d) ed e) del d. lgs. 12.1.2019, n. 14;

ritenuto, pertanto, che allo stato la proposta e il piano soddisfino sotto il profilo formale i requisiti di legge;

rilevato che i ricorrenti hanno chiesto di disporre ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCII la sospensione dei procedimenti esecutivi asseritamente pendenti nei loro confronti e in particolare della procedura esecutiva presso terzi n. 1557/2023 RGE promossa nei confronti del sig. Sustac presso il Tribunale di Asti, nonché di disporre il divieto di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non previamente autorizzati e di avviare azioni esecutive e cautelari sul loro patrimonio;

ritenuto che l'istanza avente ad oggetto il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei debitori e del compimento di atti di straordinaria amministrazione non previamente autorizzati sia meritevole di accoglimento trattandosi di iniziative e atti che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano per incompatibilità con la proposta formulata che prevede un apporto di finanza esterna in luogo della vendita dell'immobile di proprietà dei ricorrenti; ritenuto, invece, che non sia accoglibile l'istanza di sospensione della procedura esecutiva presso terzi n. 1557/2023 RGE trattandosi di procedura già conclusa in data 27.5.2024 a seguito dell'ordinanza di assegnazione delle somme pignorate (doc. 26) e non apparendo sussistere i presupposti neppure per la sospensione delle trattenute del quinto dello stipendio che il datore di lavoro del sig. Sustac sta effettuando in ottemperanza al predetto provvedimento, non incidendo esse sulla fattibilità del piano, basato esclusivamente sull'apporto di finanza esterna, né sulla *par condicio creditorum* non essendovi altri creditori

chirografari oltre alla Credit Factor s.p.a., assegnataria delle somme in questione, e prevedendo il piano l'integrale pagamento dei creditori privilegiati;
visti gli artt. 67 e ss. CCII;

P.Q.M.

- 1) dispone che la proposta e il piano siano comunicati a cura dell'O.C.C. a tutti i creditori entro trenta giorni, con avviso che nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni inviandole all'indirizzo PEC dell'O.C.C., indicato nella comunicazione, e che ogni creditore deve comunicare all'O.C.C. il proprio indirizzo PEC e in mancanza le comunicazioni successive saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
- 2) dispone che la proposta e il piano siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Asti a cura dell'O.C.C. (con esclusione dei dati sensibili relativi allo stato di salute di parte ricorrente);
- 3) dispone, ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCII, fino alla conclusione del procedimento, il divieto di avviare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei ricorrenti e di compiere atti di straordinaria amministrazione non previamente autorizzati.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte proponente e all'OCC.

Asti, 4.6.2026

Il Giudice
Marco Bottallo